



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 239 DEL 21 dicembre 2000

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice e dall'avv. Renato Pigliasco, Componenti, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del rappresentante della Procura Federale avv. Paolo Pronzato, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 20 dicembre 2000, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ **N. 18**

A) RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. LECCE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara ed ammenda di L. 5.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore David **BALLERI** (gara Lecce-Juventus del 17/12/00 – C.U. n. 235 del 18/12/00).

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che infliggeva al calciatore David Balleri, tesserato per la Soc. Lecce, la squalifica per due giornate effettive di gara e l'ammenda di L. 5.000.000 “perchè, al 38° del primo tempo, in segno di protesta rispetto alla segnalazione di un Assistente, gridava a quest'ultimo una frase volgarmente irrispettosa; invitato dagli stessi compagni di squadra ad allontanarsi, gridava verso il medesimo Assistente una frase volgarmente ingiuriosa” ha proposto reclamo con procedura d'urgenza la Società interessata.

Nel gravame si sostiene che il provvedimento del primo Giudice appare eccessivamente affrettivo perché la condotta del Balleri, essendosi concretizzata in due espressioni di protesta, rivolte consecutivamente all'assistente dell'arbitro per la stessa decisione, dovrebbe essere valutata in modo complessivo, come unico atteggiamento di protesta per un provvedimento ritenuto ingiusto, esauritosi in un breve lasso temporale. Si conclude, pertanto, chiedendo la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali ed il reclamo, ritiene che il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo sia immune di censura. Contrariamente all'assunto della reclamante, infatti, il Balleri non si è limitato ad esprimere la propria protesta nei confronti di una segnalazione dell'assistente dell'arbitro, ma ha incontestabilmente rivolto all'ufficiale

di gara, prima e dopo il provvedimento di espulsione, due frasi che nella delibera impugnata sono state esattamente qualificate come “volgarmente irrispettosa” la prima e “volgarmente ingiuriosa”, la seconda.

La condotta complessivamente tenuta dal Balleri, pur considerata nell'unicità di contesto in cui si è estrinsecata, va pertanto sanzionata, secondo il costante orientamento degli organi di disciplina sportiva, in casi analoghi, con la squalifica per due giornate di gara. L'ammenda irrogata dal Giudice Sportivo non ha costituito oggetto di reclamo e deve pertanto essere confermata.

Per tali motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo della Soc. Lecce ed ordina l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. **TERNANA** avverso l'ammenda di L. 50.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ancona-Ternana del 3/12/00 – C.U. n. 194 del 4/12/00).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione dell'ammenda di lire 50.000.000 alla Soc. Ternana, per il comportamento tenuto dai suoi tifosi in occasione della gara Ancona-Ternana del 3/10/2000, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione deve ritenersi eccessiva, sia perché i fatti avrebbero costituito soltanto una manifestazione, pur deprecabile, di “giubilo”, sia perché la Società si sarebbe attivata per offrire ogni utile contributo alle Forze dell'Ordine per l'individuazione del responsabile.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il rappresentante dell'interessata, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali infatti si evince che i sostenitori della Soc. Ternana, prima dell'inizio della gara, hanno lanciato sul terreno di gioco due bombe carta, una delle quali cagionava uno stordimento al portiere avversario, e l'altra cadeva nei pressi di un assistente dell'arbitro, procurandogli un leggero stordimento all'orecchio destro, oltre ad una lieve abrasione al ginocchio destro, con conseguente ritardo di circa sei minuti dell'inizio della gara.

Tali comportamenti, che devono essere qualificati di particolare gravità, in considerazione della loro pericolosità concreta e delle conseguenze lesive arrecate, sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, nulla rilevando l'asserito intento di giubilo perseguito dai sostenitori ternani e non essendo stata comprovata la concretezza del contributo offerto dai dirigenti della Società incolpata dell'individuazione dei responsabili.

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. **LECCE** avverso la squalifica a tutto il 20 gennaio 2001 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all'allenatore Roberto **RIZZO** (gara Campionato Primavera Lecce-Reggina del 9/12/00 – C.U. n. 224 del 12/12/00).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Roberto Rizzo, allenatore tesserato per la Soc. Lecce, la sanzione della squalifica sino a tutto il 20 gennaio 2001 per il comportamento tenuto durante la gara Lecce-Reggina del 9/12/2000, ha proposto reclamo lo stesso allenatore, chiedendo la riduzione della sanzione.

Nel gravame si lamenta l'eccessività della sanzione inflitta, rilevato che il comportamento contestato si era connotato in una protesta scomposta, ma sicuramente non grave, e si concludeva richiedendo un'adeguata riduzione della sanzione, conformemente ai criteri adottati in casi analoghi dagli organi della Giustizia Sportiva.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che il reclamante è stato allontanato dalla panchina perché, a seguito di una decisione arbitrale, è uscito dalla propria area tecnica sbattendo al suolo con violenza il pallone, giunto casualmente nelle sue vicinanze, in chiaro segno di protesta.

Tali comportamento integra sicuramente una violazione regolamentare, che va qualificata come censurabile manifestazione di protesta, ma le modalità del fatto, non concretatesi in atti di violenza né di offesa agli ufficiali di gara, inducono questa Commissione ad infliggere una sanzione contenuta nei termini di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre la squalifica di Roberto Rizzo al 31 dicembre 2000 e dispone la restituzione della tassa.

Reclamo del sig. Diego GIANNATTASIO, allenatore della Soc. ANCONA avverso la squalifica a tutto il 30 gennaio 2001 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Campionato Primavera Ancona-Piacenza del 9/12/00 – C.U. n. 224 del 12/12/00).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Diego Giannattasio, allenatore tesserato per la Soc. Ancona, la sanzione della squalifica sino a tutto il 30 gennaio 2001 per il comportamento tenuto durante la gara Ancona-Piacenza del 9/12/2000 del Campionato Primavera, ha proposto reclamo lo stesso allenatore, chiedendo la riduzione della sanzione.

Nel gravame si eccepisce la eccessività della sanzione, in quanto le parole usate sarebbero state volgari ma non offensive.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il reclamante è stato allontanato dal terreno di giuoco perché a gran voce proferiva, in termini volgari, una frase contenente espressione irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

Non v'è dubbio che la condotta del tesserato sia sanzionabile, ma la Commissione ritiene congrua e sufficientemente afflittiva, in considerazione delle modalità dell'episodio e dell'unicità del contesto in cui si sono svolti i fatti, la sanzione indicata nel dispositivo.

Per tali motivi, in parziale accoglimento del gravame, la Commissione delibera di ridurre a tutto il 10 gennaio 2001 la squalifica inflitta all'allenatore Diego Giannattasio, tesserato per la Soc. Ancona ed ordina la restituzione della tassa.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. BOLOGNA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Lazio-Bologna del 4/11/00).

Con provvedimento del 13/11/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Bologna per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Lazio-Bologna del 4/11/2000, concretatosi, nel corso dell'intervallo, in tafferugli con le forze dell'ordine, con lancio, tra l'altro, di un petardo, che provocava lo stordimento momentaneo di un agente, e, al termine della gara, nel lancio di petardi, verso le persone che defluivano dalla tribuna centrale, senza causare alcun danno.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Bologna faceva pervenire una memoria difensiva, in cui si rileva che, per quanto attiene ai fatti asseritamente verificatisi durante l'intervallo della gara, non solo il collaboratore dell'Ufficio Indagini non ne aveva avuto una diretta percezione, ma aveva anche indicato quale fonte di conoscenza un funzionario della questura di Roma (dott.ssa Ferrante) che, interpellata, aveva negato di aver avuto il colloquio riferito in atti, con il collaboratore dell'Ufficio indagini. Relativamente al secondo episodio contestato, la Società rilevava che i lanci in questione non avevano cagionato alcun danno nè avevano creato una situazione di pericolo, per cui concludeva per l'irrogazione della sanzione minima applicabile.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 20.000.000, ed il difensore della Soc. Bologna, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi di difesa, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo, il proscioglimento o, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della Società deferita è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi, e ciò in relazione a quanto disposto dall'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., che dispone che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in esame, la Commissione osserva preliminarmente che la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini è assistita da fede privilegiata per quanto attiene ai fatti direttamente rilevati ovvero acquisiti da fonte istituzionale. La Società deferita, pur ponendo in dubbio l'indicazione nominativa del funzionario della questura di Roma da cui il collaboratore dell'Ufficio Indagini avrebbe recepito la notizia relativa ai tafferugli verificatisi durante l'intervallo, non è stata in grado di addurre elementi tali da sminuire l'efficacia probatoria dell'atto ufficiale. Deve quindi essere affermata la responsabilità della Società deferita.

La valutazione complessiva degli episodi in esame, in relazione alla loro obbiettiva pericolosità ed alle concrete conseguenze lesive, induce a far ritenere congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000 alla Soc. Bologna.

Soc. MILAN: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. JUVENTUS: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Milan-Juventus del 21/10/00).

Con provvedimento del 10/11/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Milan e la Soc. Juventus per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai loro sostenitori in occasione della gara Milan-Juventus del 21/10/2000.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, ambedue le Società hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dalla Soc. Milan si rileva, innanzitutto, che i fatti addebitati sarebbero già stati sanzionati dal Giudice Sportivo con

una ammenda di lire 25.000.000 (C.U. 24/10/2000); in subordine, che, ove si dovessero ritenere diversi quantomeno in parte, gli episodi contestati sarebbero espressione di una unica condotta e, comunque, non vi sarebbe certezza sulla attribuibilità degli stessi ai sostenitori milanisti; in ulteriore subordine, che la condotta dei tifosi dell'incolpata sarebbe stata determinata dal comportamento provocatorio dei tifosi avversari. Conseguentemente,

si chiede in via principale la dichiarazione di non luogo a procedere; in via subordinata, il proscioglimento dagli addebiti contestati; in ulteriore subordine, l'applicazione della sanzione minima. In quella presentata dalla Soc. Juventus, dopo aver dato correttamente atto della materialità dei fatti, si rileva che gli episodi sarebbero stati circoscritti, privi di conseguenze lesive e, comunque, non evitabili da parte della Società i cui poteri di prevenzioni sono praticamente inesistenti in occasione della gare in trasferta.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità delle incolpate e la condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 5.000.000 per la Soc. Milan e di lire 10.000.000 per la Soc. Juventus.

E' comparso altresì il difensore della Soc. Milan, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi di difesa, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo, altresì, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori delle Società deferite è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., che dispone che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori delle incolpate (alcuni sostenitori della Soc. Juventus strappavano uno striscione appartenente a tifosi della Soc. Milan, determinando reciproche condotte violente) rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che la Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

Per quanto attiene all'eccepta identità fra i fatti contestati e quelli già sanzionati dal Giudice Sportivo, questa Commissione osserva, previa acquisizione del referto arbitrale, che il fatto già sanzionato dal Giudice Sportivo si concreta nel lancio di un fumogeno da parte dei tifosi del Milan in direzione della curva ove si trovavano i sostenitori juventini, mentre l'episodio rilevato dal collaboratore dell'Ufficio Indagini trova origine dalla sottrazione di uno striscione milanista da parte di tifosi juventini, verificatosi una decina di minuti prima dell'inizio della gara (e quindi non refertabile da parte degli Ufficiali di gara) in un settore ove le contrapposte tifoserie non erano fisicamente separate.

La Commissione ritiene che debba essere valutato il diverso grado di responsabilità della contrapposte tifoserie e, conseguentemente, ritiene congruo infliggere le sanzioni di cui al dispositivo, anche tenuto conto del vincolo della continuazione ravvisabile tra la condotta contestata alla Società Milan ed il fatto già sanzionato dal Giudice Sportivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 5.000.000 alla Soc. Milan e di lire 10.000.000 alla Soc. Juventus.

Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.

Soc. ROMA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Internazionale-Roma dell'1/11/00).

Con provvedimento del 10/11/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Internazionale e la Soc. Roma per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai loro sostenitori in occasione della gara Internazionale-Roma del 1/11/2000.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Internazionale ha fatto pervenire una memoria difensiva in cui rileva che, in primo luogo, il lancio di oggetti da parte di alcuni sostenitori sarebbe imputabile ad un pur maldestro intento di difendere i calciatori della propria squadra e la regolarità della gara da ulteriori "aggressioni" dei tifosi avversari e, in secondo luogo, che l'episodio non avrebbe determinato alcun danno, né sarebbe stato idoneo a procurarne.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità delle incolpate e la condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000 per la Soc. Internazionale e di lire 30.000.000 per la Soc. Roma.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori delle Società deferite è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi, e ciò in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., che dispone che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori delle incolpate (lancio di oggetti vari da parte dei sostenitori della Soc. Internazionale verso quelli della Soc. Roma; dopo la conclusione della gara, lancio di numerosi sedili in plastica sul terreno di giuoco e verso le Forze dell'ordine, nonché violenti scontri con queste ultime da parte dei tifosi della Soc. Roma) rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che la Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

In relazione alla diversa rilevanza degli addebiti, non contestati né contestabili nella loro obiettività, la Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000 alla Soc. Internazionale e di lire 30.000.000 alla Soc. Roma.

Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Napoli-Vicenza del 5/11/00).

Con provvedimento del 13/11/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Napoli per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Napoli-Vicenza del 5/11/2000.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Napoli ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che il contestato lancio di oggetti non aveva determinato alcuna conseguenza lesiva e che il comportamento tenuto alla fine della gara da un esiguo gruppo di tifosi rappresentava una manifestazione di protesta posta in essere esclusivamente nei confronti della stessa Società, per cui richiedeva l'adozione di una lieve sanzione, in considerazione della mancanza di intenzionalità lesiva e di danno effettivo.

Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 80.000.000, ed il difensore dell'incolpata, il quale ha illustrato oralmente le argomentazioni difensive, chiedendo l'applicazione della sanzione minima.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della Società deferita è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi, e ciò in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., che dispone che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori dell'inculpata (fitto lancio reiterato di oggetti vari verso un calciatore ospite che, per infortunio subito, si era portato a bordo campo; lancio di un bengala acceso che ricadeva dietro i cartelloni pubblicitari posti alle spalle del portiere del Napoli; incendio di alcuni seggiolini degli spalti che costringeva gli spettatori ad allontanarsi; lancio di alcuni seggiolini, tre dei quali cadevano sulla pista di atletica) rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che la Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, nulla rilevando che le manifestazione di intemperanza, poste in essere al termine della gara, fossero anche dirette a contestare la stessa Società Napoli, in relazione ai negativi risultati della squadra.

In relazione alla obbiettiva pericolosità dei fatti contestati (con particolare riferimento ai focolai di incendio, che costringevano gli spettatori ad allontanarsi, ed al lancio di seggiolini, sia pure terminato sulla pista di atletica), la Commissione ritiene congrua la sanzione dell'ammenda nella misura di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 50.000.000 alla Soc. Napoli.

Soc. REGGINA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Reggina-Juventus del 5/11/00).

Con provvedimento del 13/11/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Reggina per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Reggina-Juventus del 5/11/2000.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Reggina non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'inculpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 30.000.000.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della Società deferita è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi, e ciò in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F. che dispone che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori dell'inculpata (in più occasioni, lancio di quattro petardi, bottiglie di plastica, accendini ed altri oggetti all'indirizzo del portiere ospite; lancio in campo di fumogeni e di un mezzo seggiolino di plastica) rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che la Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

In relazione alla portata dei fatti e alla esistenza di recidiva specifica, appare congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000 alla Soc. Reggina.

sig. Giancarlo ANTOGNONI – Dirigente Soc. Fiorentina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. FIORENTINA: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Fiorentina-Reggina del 15/10/00).

Con provvedimento del 13/11/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Giancarlo Antognoni, dirigente della la Soc. Fiorentina, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Fiorentina per violazione dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato, a seguito degli accertamenti effettuati dall'Ufficio indagini su richiesta della Procura Federale, per avere, al termine della gara Fiorentina-Reggina del 15 ottobre 2000, apostrofato con epiteti ingiuriosi Pasquale Foti, Presidente della Reggina Calcio, così come riferito da alcuni quotidiani sportivi.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato produceva copia dell'atto di querela proposto nei confronti dell'estensore dell'articolo pubblicato dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport", ove si riferiva l'episodio in causa.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione di mesi due a Giancarlo Antognoni e a quella dell'ammenda di lire 20.000.000 alla Soc. Fiorentina.

E' comparso altresì Giancarlo Antognoni, assistito dal proprio difensore, il quale, ha negato di aver proferito gli epiteti in questione nei confronti dei calciatori della Reggina, ammettendo peraltro di aver apostrofato il Foti con il termine "terrone", in reazione ad una ingiuria ricevuta, di cui comunque aveva poco dopo chiesto scusa. Il difensore concludeva chiedendo il proscioglimento degli incolpati, sottolineando la nota correttezza dell'Antognoni, che rendeva inattendibile la versione dei fatti resa dal Martino, direttore sportivo della Reggina Calcio.

La Commissione, esaminati gli atti e sentito le parti, rileva che, in merito agli accertamenti esperiti dall'Ufficio Indagini su richiesta della Procura Federale, è pacifico in causa che Giancarlo Antognoni rivolse al Presidente della Reggina la frase "vattene terrone" circostanza che d'altra parte è stata ammessa dallo stesso incolpato anche in questa sede.

Permangono, invece, alcune incertezze circa il contesto in cui si verificò il diverbio tra lo stesso Antognoni ed il Foti, avendo l'incolpato sostenuto di aver reagito ad una frase ingiuriosa ("vergognatevi, ladri") rivoltagli dal Foti, avendo quest'ultimo ammesso di aver apostrofato in tali termini l'antagonista in reazione a frasi ingiuriose pronunciate da alcuni dirigenti fiorentini, fra i quali non aveva individuato con certezza l'Antognoni, e infine il Martino ha sostenuto che l'incolpato rivolse più volte l'epiteto "terroni" all'indirizzo dei calciatori reggini, mentre uscivano dal terreno di giuoco, e che il Foti intervenne pronunciando solo la parola "vergognatevi".

Tali incertezze in ogni caso non incidono sulla responsabilità evidente dell'incolpato in relazione al disposto di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S. per avere pubblicamente ingiuriato altro tesserato.

L'insuperabile incertezza circa la sussistenza, o meno, di un comportamento provocatorio, al Foti nell'immediatezza del diverbio e che ha assunto nel corso del procedimento un atteggiamento processualmente apprezzabile, l'adozione della sanzione indicata in dispositivo.

Alla responsabilità dell'Antognoni consegue quella oggettiva della Società di appartenenza. Per questi motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione per mesi uno a Giancarlo Antognoni e quella dell'ammenda di lire 10.000.000 alla Soc. Fiorentina.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 2 gennaio 2000.

PUBBLICATO IN MILANO IL 21 DICEMBRE 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro